



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 58 del reg.	Oggetto: <b>TERZA EDIZIONE CALCIO SOCIALE CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO.</b>
Data 12.06.2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno 12 del mese di giugno alle ore 17:20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
D'Antonio	Domenico	Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Vice Sindaco	X	
Prosperi	Alberto	Assessore Esterno	X	
Testa	Alessandra	Assessore	X	
Granaroli	Marco	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi

Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "TERZA EDIZIONE CALCIO SOCIALE CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO"- e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



# COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà. 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **TERZA EDIZIONE CALCIO SOCIALE  
CONCESSIONE PATROCINIO  
E CONTRIBUTO**

### L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

Premesso:

- Che con nota prot. n° 4491 in data 22.05.2014 il Coordinatore della Comunità Terapeutico-Riabilitativa "Passaggi" comunica che, in collaborazione con vari partners, quali Croce Rossa Italiana, Associazione Culturale "Domino", Istituto Comprensivo di Carsoli, Laboratorio di Integrazione Sociale "Pensieri e Parole", Associazione Italiana "Fenascoop" e Comitato Comunale "Voglio Volere" organizza per i prossimi 21 e 22 Giugno 2014 la terza edizione del "Calciosociale", che si svolgerà presso il Centro sportivo "Le Sequoie";
- Che tali giornate sono state pensate con lo scopo di promuovere e sostenere attività ed eventi a carattere socio-culturale sul territorio, richiedendo il patrocinio e la sponsorizzazione di diverse istituzioni e realtà locali;
- Che con successiva nota prot. n° 4865 in data 05.06.2014, viene richiesto anche il patrocinio del Comune di Carsoli, già direttamente impegnato nell'evento con la partecipazione del citato Comitato Comunale "Voglio Volere";
- Che viene richiesta, altresì, la possibilità di acquistare 100 delle 500 magliette che serviranno per l'evento, al costo cadauna di circa 5.50;

Tenuta presente la validità dell'iniziativa, e gli scopi sociali che la stessa tende a perseguire;

Dato atto che le finalità perseguite dall'iniziativa collimano con gli indirizzi programmatici di questa Amministrazione in tema di politiche sociali;

Ritenuta pertanto meritevole di accoglimento l'istanza presentata;

Ritenuto anche, che in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, si debba dare in occasione di questa manifestazione, un segno tangibile di condivisione delle finalità di alto valore sociale e culturale che con la stessa si intende perseguire, nell'ambito di compiti e funzioni inerenti l'attività comunale ed a beneficio della cittadinanza;

Visti i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30.07.2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP.AA.: *"non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità"* e (comma 9) *"non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"*;

Dato atto che:

- in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo Regionali della Corte dei Conti tra cui:

la Sezione di controllo per l'Emilia – Romagna (Deliberazione n. 23/2011/PAR), Sezione di controllo per la Regione Sardegna (Deliberazione n. 75/2011/PAR) che hanno fatto presente che non si configura, invece, quale sponsorizzazione vietata il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

- in via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di contributi ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia);
- in buona sostanza, i pareri che si sono succeduti sono nel senso di ritenere che tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;
- che detto concetto è stato ripreso in termini analoghi anche da altre sezioni di controllo quali Liguria, (delibera n. 7/2011) secondo cui sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale.
- in termini ancora più chiari si è espressa la Sezione di controllo della regione Piemonte (Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR) secondo cui:  
*“.....ai fini dell'individuazione delle fattispecie da ritenere assoggettate al divieto di cui al comma 9 dell'articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010, questa Sezione ritiene che debba prevalentemente tenersi conto della natura finanziaria della norma e delle finalità della stessa, da cogliersi avendo riguardo al complesso delle disposizioni contenute nello stesso provvedimento normativo, nonché delle prerogative degli Enti locali, garantite nel vigente assetto istituzionale, che impongono una interpretazione costituzionalmente orientata.....”.*

Rilevato:

- che la lettura della norma nei suddetti termini appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;
- che, per tutto quanto sopra rappresentato, il prevalente orientamento interpretativo della citata norma, evincibile dai pareri espressi dalle varie sezioni della Corte dei Conti, è nel senso di considerare legittimi i soli contributi finalizzati a compensare lo svolgimento di un'attività propria del comune resa in forma di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di erogazione di un servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione;
- che deve essere espresso, in modo inequivoco, nella motivazione del provvedimento, detto profilo teleologico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo;

Ritenuto, a tal fine:

- che, oltre alle norme della Costituzione (art.114 e 118) e del Testo unico degli enti locali, che non definiscono in modo esplicito, tassativo ed esaustivo le finalità e le competenze dei Comuni, occorre far riferimento al principio di sussidiarietà, alle previsioni statutarie, al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni nonché all'evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, estendono ed adeguano le funzioni proprie dei Comuni;
- che alla luce delle considerazioni svolte:
  - la spesa derivante dalla concessione del contributo in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori socio culturali locali finalizzati alla promozione ed alla inclusione sociale, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita proprie competenze;
  - il contributo concesso risponde a finalità legate allo sviluppo sociale e culturale e di coesione sociale;

Considerato, in definitiva, che l'iniziativa da sostenere è sussidiaria rispetto alle attività dovute dall'Ente in relazione alle disposizioni sopra citate e che la scelta di un intervento sussidiario è certamente utile a rendere efficace, efficiente ed economico il servizio reso con l'iniziativa stessa;

Ravvisato che, nel caso di specie, vi sono i presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti;

Ritenuto, pertanto, di poter compartecipare alle spese di detta manifestazione stanziando una somma di € 500,00 da destinare a titolo di compartecipazione alle spese necessarie per l'acquisto di magliette a servizio dell'evento;

### PROPONE

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, patrocinare la terza edizione del "Calcio Sociale" che si svolgerà presso il Centro sportivo "Le Sequoie" di Carsoli e presso la Comunità Passaggi (Oricola) rispettivamente nei giorni 21 e 22 giugno 2014;

Autorizzare la citata Comunità ad utilizzare, per l'iniziativa di cui trattasi, il logo del Comune di Carsoli, preceduto dalla dicitura "Con il patrocinio di..." ;

Concedere, a sostegno delle spese necessarie all'acquisto delle magliette che saranno indossate dai partecipanti, un contributo di € 500,00 disponibili all'intervento 1 10 04 05 del redigendo bilancio 2014;

Rinviare ai Responsabili di Servizio Generali e Ragioneria – per quanto di competenza di ciascuno - gli adempimenti conseguenti al presente atto;

IL PROPONENTE F.to Federica Arcangeli
--

PARERI ART. 49 T.U.

IN ORDINE alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Proposta elaborata l' 11.06.2014

Il Responsabile del servizio  
F.to Dott.sa Sabrina Marzano

IN ORDINE alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Domenico D'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 18.06.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 5216 in data 18.06.2014 delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 18.06.2014

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Gavazzi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale

---